

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE  
del Mare Adriatico Centrale  
( C.F. e P. IVA n. 00093910420 )

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.  
Vista l'istanza presentata dalla società "Club Nautico Isaurum A.S.D.", con sede in Pesaro (PS) in Strada Tra i due Porti, C.F./P.IVA 92016390418, acquisita al prot. n. 9159 del 16.05.2025;  
Vista la precedente licenza n. 26 anno 2015 rep. A/49/15 del 17.12.2015 prorogata ex lege ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021 n. 215 e art. 3 L. 118/2024, fino al 31/12/2024;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 25.06.2025 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti;  
Viste le valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto di Pesaro con la nota acquisita al prot. E-15262 del 30.07.2025;  
Vista la delibera n. 52 in data 30/09/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., con cui i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al rilascio;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 3.204,53 in data 04.09.2025, richiesto con determina n.25/0036/PS , giusta quietanza assunta al prot.22032/2025;  
Vista la cauzione versata in numerario pari complessivamente a €7.000,00, di cui €6.000,00 versati in data 4.11.2022 ed € 1.000,00 versati in data 30.10.2025, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;  
Vista la polizza assicurativa n. 268.047.0000908975 emessa dalla società "Vittoria Assicurazioni S.p.A." pari a €15.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio ed € 500.000,00 per la partita ricorso terzi;  
Vista la polizza assicurativa n. 268.0140000908976 emessa dalla società "Vittoria Assicurazioni S.p.A." per la copertura RCT-RCO con massimale di € 1.000.000,00.  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti di ufficio

**C O N C E D E**

**A Club Nautico Isaurum A.S.D.**

**c.f./ p.iva 92016390418**

di occupare un tratto di suolo demaniale situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente nel **Porto di Pesaro** e **precisamente un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 169,37** situata nel porto di Pesaro, Via Strada tra i due Porti lungo la sponda destra del fiume Foglia, catastalmente individuata al Foglio n. 19 particella 1931, allo scopo di mantenere un'area demaniale recintata di mq 146,09 adibita a deposito imbarcazioni sulla quale insistono una condotta idrica e una condotta elettrica di ml 7,3 e diametro complessivo di mt 0,17 più una condotta idrica e una condotta elettrica fuori area in concessione di ml 19,90 e diametro complessivo di 0,17 mt pari a una superficie virtuale occupata di mq 23,08.

Canone dovuto anno 2025 = € **3.204,53** (dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 con decorrenza rispettivamente dal 01/01/2025 al 31/12/2028.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa

non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario è tenuto obbligatoriamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente licenza demaniale, a produrre all'Autorità di Sistema Portuale M.A.C., a mezzo posta elettronica certificata, il modello SID D1 in formato PDF con stringa alfanumerica e corrispondente file con estensione .xml.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 3) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;

- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 10) Il concessionario, nell'esercizio dell'attività, deve rispettare la vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché la normativa in materia di prevenzione incendi ex DPR 151/2011.
- 11) Spetta al concessionario acquisire tutte le autorizzazioni dovute ai sensi di legge ai fini dell'esercizio delle attività dedotte nel presente titolo, nonché, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il certificato prevenzione incendi;
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese gli aggiornamenti catastali del caso, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 13) Gli impianti tecnologici, laddove previsti, dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termini di gestione ed utilizzo;
- 14) Eventuali oneri e spese di utenze e dei relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 15) Eventuali manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 16) L'importo del canone è determinato per come previsto dal regolamento di amministrazione del demanio di questa Autorità, giusta Ordinanza n. 74 del 02/10/2020, così come modificato ed integrato con Ordinanza n. 22/2021 del Commissario Straordinario, base anno 2025. Il canone è stato determinato nella misura minima, sì come previsto dall'art. 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 18) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie;
- 19) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 20) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo e del vigente Regolamento di Amministrazione del demanio approvato con Ordinanza n. 134/2025;
- 21) Qualsiasi spesa inerente al presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e ai valori bollati tramite PagoPa.

IL CONCESSIONARIO  
Club Nautico Isaurum A.S.D.  
Bartolini Luigino  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pesaro, Strada Tra i Due Porti, nonché domicilio digitale all'indirizzo: clubnautico.isaurum@pec.it

Ancona, addì 15/12/2025


IL CONCESSIONARIO  
Club Nautico Isaurum A.S.D.  
Bartolini Luigino  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà  
Firmato digitalmente

ESTRATTO CATASTALE SCALA 1 - 1000

- LINEA DI DIVISIONE FRA DEMANIO IDRICO E MARITTIMO
- LIMITE CONCESSIONI



PARTICOLARE



Ricevuta del: 15/12/2025 ora: 11:42:12

Utc: 1765795323407467

Utc\_string: 2025-12-15T11:42:03.407467+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/12/2025

Ora invio: 11:42:03

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20251215

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 233603060

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 550,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2335/2025 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 10499 del 15/12/2025

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	256,00 Euro	
9808 SANZIONI	38,00 Euro	
9811 SANZIONI	26,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	